

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOMO, MOLINARI, BISA, MATONE, MORRONE, SUDANO, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, DI MATTINA, FURGIUELE, IEZZI, OTTAVIANI, PRETTO, ZINZI

Modifica all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali

Presentata il 1° febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale è possibile proporre richiesta di riesame a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

Tale disposizione prevede, per il pubblico ministero, un termine per il deposito degli atti che per giurisprudenza uniforme è di natura ordinatoria. La natura non perentoria del termine di un giorno per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame determina che il pubblico ministero può non trasmettere gli atti anche per diversi mesi, se non anni. Ciò avviene senza che intervenga alcuna sanzione per la mancata produzione degli atti da parte del pubblico ministero stesso.

Il dubbio sulla natura del rinvio contenuto nel citato articolo 324 ha diviso la giurisprudenza già in seguito alla riforma del 1995; il legislatore dell'epoca, infatti, aveva per la prima volta disposto, in materia di misure cautelari personali coercitive, che il pubblico ministero, in seguito all'istanza di riesame presentata dal destinatario del provvedimento, dovesse provvedere entro cinque giorni alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame (articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale); dal momento della ricezione dei documenti, dunque, inizia a decorrere il termine per la decisione dell'impugnazione, previsto in dieci giorni. La mancata osservanza di ciascuna delle due disposizioni avrebbe determinato, ai sensi

dell'articolo 309, comma 10, la perdita di efficacia della misura disposta. La modifica ha avuto il pregio di indicare con precisione il *dies a quo* per il computo della decorrenza dei termini, precedentemente mobile e praticamente rimesso alla discrezionalità del pubblico ministero.

A fronte di tale modifica, il legislatore non era intervenuto sulla disposizione di cui all'articolo 324, comma 3, il quale continuava a stabilire il termine, considerato fino ad allora meramente ordinatorio, di un giorno per la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura cautelare reale al tribunale delle libertà da parte del pubblico ministero. Si era rilevato, dunque, che, malgrado l'articolo 324 prevedesse l'applicabilità alla materia del comma 10 dell'articolo 309, il quale stabilisce la caducazione della misura in caso di mancata osservanza dei termini di legge (di cinque e dieci giorni), sarebbe stato tuttavia irragionevole ritenere che la riforma avesse introdotto una disciplina più severa in relazione alle misure reali, senz'altro meno afflittive, per le quali la trasmissione degli atti deve avvenire entro un solo giorno, rispetto a quella prevista per le misure personali, incidenti direttamente sulla libertà individuale.

La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 24163 del 16 giugno 2011 (udienza del 3 maggio 2011), ritenuta di riferimento dalla successiva giurisprudenza, afferma che l'unico termine perentorio risulta essere quello di dieci giorni per la decisione. Tale termine inizia a decorrere dal momento della ricezione degli atti da parte del tribunale competente per la decisione. Invece il correlato onere di trasmissione del fascicolo spetta all'autorità giudiziaria procedente, « entro il giorno successivo » rispetto all'« immediato avviso » ricevuto: termine quest'ultimo di natura ordinatoria, alla cui inosservanza non era collegata alcuna sanzione processuale.

La conseguenza di una decisione oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge è la perdita di efficacia del titolo cautelare.

La dottrina e la giurisprudenza formatesi nella vigenza di tale quadro normativo non mancavano di sottolineare « l'anomalia

di un termine perentorio caratterizzato dalla mobilità del *dies a quo* » e le gravi conseguenze che, in punto di tutela dell'indagato in relazione alla rapida definizione del procedimento, potevano derivare dall'applicazione di un meccanismo in tal senso congegnato.

Per non trascurare poi il limite, che potrebbe essere definito quasi « paralizzante », di un contraddittorio legato alla sola volontà del pubblico ministero, in grado di scegliere se trasmettere gli atti o no ovvero di selezionarli e di poterne addirittura modulare i tempi, con ciò impedendo una limpida formazione del libero convincimento del tribunale del riesame.

Tale problema si era già verificato ed è stato risolto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha novellato la disciplina nel tentativo di rendere più rigoroso l'intero procedimento in riferimento alle misure cautelari personali. Infatti, con la modifica dell'articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale è stato introdotto un nuovo termine — da ritenere perentorio — che impone all'autorità procedente la trasmissione degli atti « entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno », collegando alla relativa mancanza la perdita di efficacia della misura. In questo modo si è inteso evitare che anche una trasmissione parziale, o anche non tempestiva, da parte dell'autorità giudiziaria potesse giungere a condizionare i tempi decisori del tribunale del riesame. Tuttavia, l'intervento normativo non ha riguardato l'articolo 324 del codice di procedura penale, inducendo la giurisprudenza a ritenere tale mancato intervento come una precisa volontà del legislatore.

In tale disposizione, infatti, il termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame era — ed è tutt'ora — di un giorno: come detto, a tale termine è comunemente attribuita una natura ordinatoria, poiché ad esso non viene collegata alcuna sanzione di inefficacia.

Tale impostazione si pone in evidente contrasto con l'esigenza di « rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame », a garanzia di interessi di rilievo costituzionale, che valgono tanto in

tema di misure cautelari personali quanto in tema di misure reali.

La presente proposta di legge intende modificare il citato articolo 324 al fine di prevedere termini perentori per il deposito degli atti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame adito dall'indagato. Con tale modifica si razionalizza il sistema uniformando i termini previsti dall'articolo 324 relativo ai procedimenti di riesame

della misura cautelare reale a quelli di cui all'articolo 309 relativi al riesame delle ordinanze che dispongono la misura cautelare personale.

Tale riforma è stata perorata dalla stessa Corte di cassazione nella citata sentenza n. 24163 del 16 giugno 2011, la quale nella sua parte motiva sollecita la necessità di una modifica legislativa dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 324, comma 7, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-*bis* e 10, anche con riferimento al termine di cinque giorni previsto dal comma 5 del medesimo articolo 309 ».

